

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4280 del 24/07/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FOSSO DELLA VILLA, LATO VALLE, PRESSO IL PONTE DELLA S.S. 67 "TOSCO-ROMAGNOLA" IN LOC. SAN RUFFILLO DEL COMUNE DI DOVADOLA (FC), CON UNA CONDOTTA DI ACQUA. RICHIEDENTE: SOC. HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile - PROCEDIMENTO FC24T0049
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4460 del 24/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DEL FOSSO DELLA VILLA, LATO VALLE,
PRESSO IL PONTE DELLA S.S. 67 "TOSCO-ROMAGNOLA" IN LOC. SAN RUFFILLO
DEL COMUNE DI DOVADOLA (FC), CON UNA CONDOTTA DI ACQUA. RICHIEDENTE:
SOC. HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A.
a totale partecipazione pubblica incedibile - PROCEDIMENTO FC24T0049**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;

- la determinazione. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota PG/2025/100923 del 04/06/2025 del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA: l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 03/10/2024 con protocollo n. PG/2024/178047, la successiva integrazione in data 20/11/2024 registrata al prot. Arpae PG/2024/209926, nonché la seconda integrazione datata 03/02/2025 e registrata al prot. Arpae PG/2025/20800, con cui Hera S.p.A. (C.F.: 04245520376 - P.IVA: 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti S.p.A. (C.F./P.IVA: 03249890405) a totale partecipazione pubblica incedibile, con sede legale a Bologna (BO) ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento in subalveo del fosso della Villa, del ponte della S.S. 67 "Tosco-Romagnola" con una condotta di acqua ACCPE DN250, presso loc. San Ruffillo del Comune di Dovadola (FC), identificato catastalmente al foglio 27 ant. partt. 93 e 132 e foglio 28 ant. partt. 14 e 16, del C.T. del Comune di Dovadola;

CONSIDERATA la nota della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa PG/2014/272518 del 23/07/2014 allegata all'istanza in cui è riportato che *".. le infrastrutture che devono*

essere realizzate o che sono state realizzate con finanziamenti pubblici o pagate dalla collettività tramite tariffe sono esentate dal pagamento del canone per l'occupazione di aree del demanio pubblico”;

PRECISATO che:

- la tubazione dell'acquedotto esistente e non concessionata, oggetto della presente concessione, risulta posata prima dell'anno 2002, come da dichiarazione agli atti;
- non si procede, quindi, all'attività prevista dall'art. 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione in quanto ricorrono gli estremi di cui al comma 10 art. 3 della L.R. n. 04/07;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. n. 332 del 23/10/2024 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/59699 in data 28/03/2025 ha rilasciato il nulla osta idraulico Prot. 28/03/2025.0024477.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 13/11/2024 prot. PG/2024/0205293, la successiva richiesta integrata datata 02/12/2024 prot. PG/2024/0217897 ed infine con la trasmissione delle integrazioni volontarie in data 11/02/2025 prot. PG/2025/0026529;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. 22.07.2025.0132031.E del 22/07/2025;

PRECISATO

- che l'Azienda HERA SPA (C.F.: 04245520376 - P.IVA: 03819031208) risulta essere iscritta a far data dal 28/01/2025 fino al 27/01/2026 nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"* della Prefettura di Bologna (cosiddetta "white list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;
- che questa Agenzia provvederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 30/09/2024, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 23/07/2025 ai sensi 8 della L.R. 2/2015;
3. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditibile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore a 19 anni a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2043;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare a HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376 - P.IVA: 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA (C.F./P.IVA 03249890405) la concessione per l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento in subalveo del fosso della Villa, presso il ponte della S.S. 67 "Tosco-Romagnola", con una condotta di acqua ACCPE DN250, in loc. San Ruffillo del Comune di Dovadola (FC), identificato catastalmente al foglio 27 ant. partt. 93 e 132 e foglio 28 ant. partt. 14 e 16, del C.T. del Comune di Dovadola;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2043**;
3. di stabilire in 24 mesi la durata del Nulla Osta alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di fissare in **€. 250,00 l'importo del deposito cauzionale**, a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di esonerare il concessionario **HERA S.p.A. (C.F.: 04245520376 - P.IVA: 03819031208)**, in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incedibile, dal pagamento del canone ai sensi:

- della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico Prot. 28/03/2025.0024477.U di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/59699 del 28/03/2025;
 8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 11. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 12. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà

pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

13. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata a Hera S.p.A. (C.F.: 04245520376 - P.IVA: 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti S.p.A. (C.F./P.IVA 03249890405) a totale partecipazione pubblica incedibile, con sede legale a Bologna (BO).

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento in subalveo del fosso della Villa, presso il ponte della S.S. 67 "Tosco-Romagnola", con una condotta di acqua ACCPE DN250, in loc. San Ruffillo del Comune di Dovadola (FC), identificato catastalmente al foglio 27 ant. partt. 93 e 132 e foglio 28 ant. partt. 14 e 16, del C.T. del Comune di Dovadola. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2043**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se

- conferite a società a totale partecipazione pubblica incredibile;
- della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con nota prot. 28/03/2025.0024477.U di seguito riportate:

“Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi:

NULLA-OSTA IDRAULICO *all'istanza finalizzata all'occupazione di area demaniale mediante attraversamento/sostituzione di n. 1 condotta acqua in subalveo, lato valle, del ponte esistente sulla SS67 Tosco-Romagnola, del Fosso Della Villa nel comune di Dovadola (Fc) loc. San Ruffillo, identificata catastalmente al foglio 27 del CT del comune di Dovadola, antistante i mappali 93 – 132 e foglio 28 fronte mappali 14 - 16, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza di variante; Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nella procedura di rilascio della concessione demaniale ex L.R.7/2004 e s.m.i. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015.*

AUTORIZZAZIONE IDRAULICA *ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori relativi all'attraversamento/sostituzione di n. 1 condotta acqua in subalveo, lato valle, del ponte esistente sulla SS67 Tosco-Romagnola, del Fosso Della Villa nel comune di Dovadola (Fc) loc. San Ruffillo, identificata catastalmente al foglio 27 del CT del comune di Dovadola, antistante i mappali 93 – 132 e foglio 28 fronte mappali 14 - 16, secondo quanto dichiarato, descritto, rappresentato e sottoscritto nell'ambito della domanda di concessione e negli elaborati tecnici allegati all'istanza di variante;*

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. la durata della presente autorizzazione idraulica è pari a 24 mesi dal rilascio dell'atto concessorio rilasciato da ARPAE e concerne unicamente gli interventi ricadenti nell'ambito fluviale con le caratteristiche evidenziate nell'istanza;*
- 3. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, che il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*
- 4. Dovrà essere nominato un tecnico abilitato che assuma il ruolo di Direttore dei Lavori, che, all'ultimazione dei lavori, produca una dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, a firma propria e di un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere al progetto depositato, nonché alla normativa tecnica vigente e alle buone regole dell'arte. Qualora, entro il termine sopra indicato, non fossero state prodotte documentazioni alcune di varianti alle opere da eseguire e/o non fosse stata presentata dichiarazione di regolare esecuzione e idoneità tecnica delle opere, ovvero un certificato di collaudo, lo scrivente Ufficio Territoriale riterrà le opere realizzate conformi e corrispondenti alla documentazione tecnica prodotta in fase di istanza e/o di eventuale variante;*
- 5. Il richiedente, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, D. Lgs. n. 81/2008, tenendo sollevata questo Ufficio (Autorità idraulica) da qualsiasi responsabilità per infortuni ai lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. A tal fine "... dovranno essere attuate comunque misure di salvaguardia del cantiere e per la tutela della pubblica e privata incolumità durante tutta la fase*

della cantierizzazione per il rischio di potenziale allagamento delle aree operative di lavoro ubicate in alveo. Dovranno essere monitorati costantemente a monte i livelli idrici del corso d'acqua (anche mediante il controllo dei bollettini di Vigilanza Meteo-Idrologica- Idraulica) e garantito il costante contatto tra un Preposto responsabile e gli organi competenti (Comune, Protezione Civile, etc.);

6. I materiali litoidi, quali ghiaia e sabbia, che sono e restano di proprietà demaniale, non potranno essere asportati dall'alveo del corso d'acqua e dalle sue pertinenze, ma redistribuito e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale. I limi sabbiosi depositati dalle piene di cui nell'intervento proposto è previsto l'allontanamento dovranno essere gestiti secondo normativa vigente in materia di terre da scavo previa analisi. È proibito gettare o abbandonare nel corso d'acqua rifiuti o materiali e/o prodotti;

7. Il presente Nulla Osta idraulico concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari;

8. L'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

9. La durata dei lavori in alveo dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario alla loro esecuzione e dovranno essere adottate le misure e le cautele atte a minimizzare i disturbi derivanti dalle attività di cantiere agli habitat, alla fauna e alle specie vegetali presenti nelle zone circostanti;

10. Il materiale di risulta delle lavorazioni, le ramaglie, i materiali di scarto derivanti dalle lavorazioni effettuate, nonché eventuali materiali di rifiuto che dovessero essere rinvenuti dovranno essere rimossi dalle aree di pertinenza fluviale e collocati in discarica o smaltiti secondo la normativa vigente;

11. *E' vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di lavorazione. A lavori ultimati nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;*
12. *Il soggetto destinatario della presente autorizzazione dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Ufficio Territoriale Forlì-Cesena a mezzo di posta elettronica all'indirizzo stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it; prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione lavori con i relativi recapiti (telefono, cellulare, e-mail);*
13. *Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'attraversamento/occupazione, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;*
14. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;*
15. *L'area demaniale occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da materie plastiche, bidoni laminati, detriti e/o rifiuti di qualsiasi genere;*
16. *L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a*

carattere precario e provvisorio né recintata in forma permanente, oltre alle opere di cantierizzazione;

17. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

18. Il percorso della tubazione dovrà essere segnalata, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Servizio, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;

19. Dovrà essere previsto, inoltre, un servizio di reperibilità H 24 di un operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza per tutta la durata delle lavorazioni; il recapito telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato a questo Ufficio prima dell'inizio dei lavori;

20. L'area occupata dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

21. In caso di necessità, per interventi urgenti di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

22. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;

23. Tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'efficienza idraulica e gli eventuali danneggiamenti in

genere che si dovessero verificare nel corso d'acqua oggetto dell'intervento e causati, anche indirettamente, dalle varie fasi di realizzazione delle opere, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al ripristino o risarcimento;

24. la manutenzione ordinaria e/o interventi straordinari alle opere, nonché del tratto di fiume interessato dall'attraversamento/occupazione si intendono autorizzate e quindi soggette a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE), concernente i soli lavori necessari a mantenere efficiente, funzionale e in sicurezza generale l'attraversamento/occupazione nella sua interezza, secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati dalla documentazione di progetto depositata in atti, con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi che dovranno essere sgomberati da qualsiasi tipo di materiali, detriti o rifiuti, per evitare che possano essere trascinati da eventuali piene, o dalla vegetazione, ai fini di favorire il naturale deflusso delle acque. Il loro smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere ulteriori interventi di manutenzione di cui si dovesse ravvisare necessità per effetto delle opere a carico del richiedente;

25. Durante l'esecuzione dei lavori, spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica, conseguente alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è

reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

26. Ogni modifica piano altimetrica e/o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

27. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;

28. L'accesso all'alveo per l'esecuzione di quanto ammesso è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

29. Il personale di questo Servizio potrà sorvegliare lo svolgimento dei lavori e prescrivere, in ogni momento, le eventuali ulteriori misure tecniche e modalità esecutive che riterrà opportune per la migliore tutela del buon regime idraulico e della sicurezza del corso d'acqua;

30. il richiedente dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente;

31. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del manufatto per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC.

32. Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono a carico del concessionario;

33. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;

34. Le superfici in terra dovranno essere inerbite mediante semina con miscuglio di specie graminacee autoctone ai fini di una migliore compattezza delle superficie trattate;

35. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

36. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'area demaniale (posta nel tratto d'alveo a monte e valle dell'attraversamento, per una lunghezza almeno pari a 50 metri), meglio definiti come "I tagli della vegetazione arborea presente lungo i corsi d'acqua e le casse di espansione e di laminazione possono interessare: alvei, golene, sponde e argini, comprensivi delle sommità, delle scarpate interne ed esterne, delle banche e della fascia di rispetto di 4 m dal piede delle scarpate interne ed esterne. I suddetti tagli devono interessare soprattutto le piante appartenenti alle specie alloctone e quelle morte, inclinate o instabili e devono essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo-autunnale ed invernale, escludendo, comunque, il periodo 15

marzo - 15 luglio, al fine di tutelare l'avifauna nidificante; sono, altresì, sempre ammessi gli interventi urgenti o di somma urgenza necessari per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità”, (DGR n. 338 del 26/02/2024 – che modifica la DGR n. 3939/1994 e la DGR n. 1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e dall'amministrazione concedente (ARPAE);

37. E' in capo al richiedente la predisposizione e l'attuazione di un piano di monitoraggio che verifichi le condizioni di sicurezza strutturale e stabilità dell'attraversamento rispetto alle azioni della piena su impalcato, pile, spalle e fondazioni, inclusi eventuali fenomeni di erosione e scalzamento di queste ultime;

CONDIZIONI GENERALI

1. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

2. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

3. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici

di gestione dell'emergenza idraulica, previa consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna"

<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>;

4. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

5. Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.;

6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

7. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi, in particolare quella dell'amministrazione ANAS che gestisce la SS67 Tosco Romagnola;

8. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione

territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Ufficio;

9. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente;

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti

nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.